



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 13166 del 2015, proposto da:  
Roberto Battista, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Armati, con domicilio eletto  
presso Silvia Armati in Roma, via R. Grazioli Lante n. 15;

***contro***

Comune di Bellegra, in persona del Sindaco p.t., n.c.;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:  
A.N.I.Tra.V., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa  
dall'avv. Silvia Armati, con domicilio eletto presso Silvia Armati in Roma, Via R.  
Grazioli Lante n. 15;

ad opponendum:  
Associazione Nazionale Autonoleggiatori di Roma (ANAR), in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Grasso, con domicilio  
eletto presso Arturo Grasso in Roma, via Isacco Artom n. 75;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione,*

- della determinazione n. 251 del 13.10.2015 del Comune di Bellegra di revoca

dell'autorizzazione all'attività di noleggio con conducente n. 14 intestata al ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di intervento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 5 novembre 2015 e depositato il successivo 11 novembre 2015, il ricorrente impugna il provvedimento con cui, in data 13 ottobre 2015, il Comune di Bellegra ha disposto la revoca dell'autorizzazione NCC n. 14 di cui il predetto risulta titolare, deducendo, tra gli altri, motivi di diritto afferenti alla violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990 e il difetto di istruttoria;

- l'Amministrazione intimata non si è costituita;

- rispettivamente in date 4 dicembre 2015 e 5 dicembre 2015 l'A.N.I.Tra.V. ha prodotto intervento ad adiuvandum e l'A.N.A.R. ha depositato intervento ad oppunendum;

- alla camera di consiglio del 9 dicembre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Ritenuto che i motivi di diritto di cui sopra siano fondati, atteso che:

- come osservato anche da questo Tribunale con la sentenza n. 11102 del 2015, emessa a definizione del giudizio instaurato con il ricorso n. 6434 del 2014, il precedente provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, adottato dal già

citato Comune di Bellegra in data 28 febbraio 2014, in parte qua rivestiva la “veste” di mera “comunicazione di avvio del procedimento”, come, del resto, comprovato dall’espresso invito al destinatario a presentare “memorie difensive entro gg. 15” (tanto che l’impugnativa proposta è stata dichiarata “in parte” “inammissibile”);

- la documentazione prodotta agli atti dimostra che, a seguito di tale comunicazione, l’interessato si è attivato producendo una “memoria giustificativa” in data 24 aprile 2014, seppure a mezzo dell’Associazione di categoria ANITRAV;

- del pari, la documentazione agli atti rivela l’intervento – medio tempore - di un “fatto” nuovo, idoneo – in quanto tale - a incidere sulla “situazione” già oggetto di accertamento anche ad opera del “Comando Stazione Carabinieri di Bellegra” (risalente al 28 febbraio 2014, da cui aveva, tra l’altro, tratto origine la sospensione dell’autorizzazione “ai sensi dell’art. 27 Reg. C.le”, gravata con il ricorso n. 6434 del 2014), ossia a modificare quest’ultima, consistente nella stipula in data 13 marzo 2014 di un nuovo contratto di “locazione di posto auto”, di cui il ricorrente ha anche fornito prova di regolare comunicazione al Comune di Bellegra;

- ciò detto, non può che prendersi atto che – stante il tenore e, in particolare, i contenuti del provvedimento di cui si discute - non emergono elementi utili, atti a comprovare che la decisione di revoca impugnata sia stata adottata in esito ad una compiuta valutazione della memoria giustificativa prodotta dal ricorrente, in linea con quanto espressamente prescritto dal su menzionato art. 10 della legge n. 241/90, e, ancora, sulla base di un’esaustiva disamina della posizione dell’interessato, così come evolutasi nel tempo e, dunque, configurabile al momento del “decidere”;

Ritenuto che quanto in precedenza riportato sia sufficiente per l’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure formulate (fatto ovviamente salvo il potere dell’Amministrazione comunale di rideterminarsi, nel rispetto delle prescrizioni di legge);

Ritenuto, peraltro, che – in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13166/2015, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015 con l'intervento dei Magistrati:

Domenico Lundini, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)